

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3413

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1998**

—————

Inquadramento del personale amministrativo laureato  
del Servizio sanitario nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale impianto normativo esiste ancora una grave disparità di trattamento, laddove nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche ed integrazioni, viene prevista l'articolazione su due livelli dirigenziali per tutti i dipendenti laureati del comparto sanità, tranne che per i funzionari laureati del ruolo amministrativo, dove la stessa norma prevede un'articolazione in cinque livelli, di cui i primi due non dirigenziali.

Difatti il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, garantisce, con il concorso di accesso al Servizio sanitario nazionale, a tutti i laureati (psicologi, sociologi) direttamente la dirigenza (IX livello economico), ad esclusione dei soli laureati in discipline giuridico-economiche per i quali il concorso di accesso riconosce come livello iniziale soltanto il VII economico-funzionale.

Il legislatore, di sicuro, ha quindi commesso un grave errore tecnico, atteso che nel nostro ordinamento vige sia il principio della pari dignità dei diplomi di laurea che quello, chiaramente conseguenziale, della pari dignità professionale, sempre nel rispetto della propria competenza specifica.

Il problema diventa ancora più rilevante nell'attuale situazione di riordino delle strutture sanitarie, improntata ad una accentuata aziendalizzazione del sistema, ove chiaramente il ruolo amministrativo viene sempre più investito di responsabilità ed oneri gestionali (vedi anche la legge 7 agosto 1990, n. 241, e le due recenti leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, cosiddette «leggi Bassanini»).

Orbene, l'unica soluzione conforme ai principi costituzionali di egualianza e di equità è quella di collocare nella dirigenza anche i funzionari amministrativi laureati, appartenenti ai livelli VII ed VIII, già vincitori di pubblico concorso per il quale il possesso della laurea in discipline giuridico-economiche rappresentava necessario requisito di ammissione.

Il presente disegno di legge, pertanto, intende rimuovere una iniqua, incomprensibile ed immotivata disparità di trattamento che penalizza i funzionari amministrativi laureati del comparto sanità, mortificandone gravemente la professionalità, svilendone la funzione ed alimentando un crescente disagio che disincentiva l'impegno della categoria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Ruolo amministrativo*). - 1. Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

2. Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.

3. La tabella del personale amministrativo laureato si identifica con il profilo professionale di dirigente amministrativo.

4. La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente il profilo professionale di collaboratore amministrativo e profilo professionale di assistente amministrativo.

5. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

6. La tabella del personale amministrativo con titolo di studio almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso».

### Art. 2.

1. Il personale del ruolo amministrativo della aziende sanitarie, già in possesso della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente

legge, conseguita a seguito di concorso pubblico, (per titoli ed esami) per il quale costituiva requisito necessario il possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, sono inquadrati, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e mantiene il trattamento economico in godimento alla data della presente legge fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo per l'area dirigenziale.

#### Art. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.